



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 33/36 DEL 8.8.2013

Oggetto: **Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art.40, comma 3 ai fini dell'accreditamento. Approvazione preliminare.**

L'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che l'art. 28 del Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", stabilisce che i requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali sono definiti con provvedimento della Giunta regionale, sentiti i soggetti solidali di cui all'art. 10 della L.R. n. 23/2005.

Sono stati pertanto definiti nel documento allegato, i requisiti strutturali, organizzativi e di personale e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento per le tipologie di struttura previste dal citato Regolamento di attuazione.

Non sono contemplate nel documento, le strutture residenziali integrate di cui al capo terzo del Regolamento di attuazione poiché, in considerazione della rilevante componente sanitaria dei servizi erogati, sono disciplinate da specifici provvedimenti che tengono conto delle norme e vincoli del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale e pertanto, per le parti non disciplinate, la Direzione generale della Sanità procederà a definire i requisiti di dettaglio da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale..

L'Assessore precisa che durante la fase preparatoria del documento di definizione dei requisiti sono stati tenuti diversi incontri presso gli uffici dell'Assessorato con le organizzazioni rappresentative del terzo settore e con le organizzazioni dei gestori sociali pubblici e privati e l'Anci nell'ambito del tavolo di partenariato istituzionale.

L'allegato documento, denominato "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell'accreditamento", definisce i



requisiti generali comuni a tutte le strutture e successivamente sviluppa quelli relativi alle seguenti tipologie:

- A) Comunità di tipo Familiare e Gruppi di convivenza;
- B) Strutture Residenziali a Carattere Comunitario;
- C) Strutture a Ciclo Diurno;
- D) Strutture per la prima infanzia (procedura per l'accreditamento).

I requisiti sono individuati in modo da garantire le condizioni di base per una efficace erogazione dei servizi sociali sia in termini residenziali che educativi e di recupero o sviluppo di capacità personali, volti alla corretta inclusione dei soggetti deboli e alla loro attiva partecipazione, sia in termini relazionali che di autonomia personale, favorendo il miglioramento della loro qualità di vita. A tal fine è stata data particolare enfasi agli aspetti educativi e all'adozione di strumenti professionali che sono volti a personalizzare il sistema dei servizi attraverso piani di assistenza individuali che includono il progetto educativo individuale, nonché, all'inserimento di sistemi di valutazione vigilanza e controllo. Di rilievo la previsione di processi di valutazione ante, post e durante anche con la partecipazione di soggetti esterni alle strutture.

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 le funzioni amministrative in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche nei confronti delle proprie strutture. Le funzioni in materia di accreditamento sono attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 41 della L.R. n. 23/2005. La Regione a tal fine si avvale di un apposito Nucleo tecnico ai sensi del comma 3 dell'art 39 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008, n. 4. Ai sensi dell'art. 39, comma 4 del citato Regolamento la Giunta regionale provvede a definire e a disciplinare i compiti e le attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonché la formazione e la gestione del personale addetto alla verifica.

L'Assessore, pertanto, rappresenta l'urgenza di procedere all'attuazione delle disposizioni sopra evidenziate, costituendo un apposito Nucleo tecnico di verifica per le strutture sociali; in assenza del Nucleo tecnico le procedure di accreditamento non potranno essere effettuate, considerata la totale assenza di personale qualificato per dette competenze nell'ambito della Direzione generale delle Politiche Sociali e l'impossibilità di attribuire le verifiche al Nucleo Tecnico istituito presso la Direzione generale della Sanità, anche in considerazione della differente natura degli interventi.



L'Assessore precisa, inoltre, che il documento allegato entrerà in vigore dopo la costituzione del Nucleo tecnico e, comunque, dopo l'approvazione delle nuove tariffe da applicare alle strutture accreditate che quindi erogano servizi per conto di enti pubblici nonché, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005, dell'individuazione del sistema sanzionatorio da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'allegato documento e nelle norme di riferimento.

Le succitate tariffe saranno definite tenendo presente i requisiti stabiliti dall'allegato documento e secondo le modalità ivi contenute nella specifica parte di riferimento.

L'Assessore dopo ulteriore illustrazione dell'allegato propone la sua approvazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare in via preliminare i "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell'accreditamento" come definiti nel documento allegato che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che le procedure di accreditamento relative alle verifiche e sopralluoghi per il rilascio dell'accreditamento secondo quanto disposto dalla presente deliberazione saranno attuate dall'apposito Nucleo Tecnico da istituirsi presso la Direzione generale delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005;
- di delegare l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale a disporre con proprio decreto in merito all'attuazione del comma 4, dell'art. 39 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005;
- di stabilire che la presente deliberazione ai fini dell'accreditamento entrerà in vigore solo dopo la costituzione del Nucleo Tecnico di cui al precedente punto e dopo l'approvazione delle nuove tariffe da applicare alle strutture accreditate, nonché, dopo l'individuazione del sistema sanzionatorio da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'allegato documento e nelle norme di riferimento;



- di delegare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per il recupero di un'idonea somma in bilancio che garantisca l'urgente attivazione ed il funzionamento del Nucleo tecnico succitato;
- di incaricare la Direzione generale della Sanità a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, i requisiti specifici per le strutture residenziali integrate di cui al Capo III del D.P.Reg. n. 4/2008, non disciplinate dal presente documento né da specifici provvedimenti deliberativi, i quali saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale ed al parere della Commissione consiliare competente.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2008 n. 4.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Simona De Francisci